



REGOLAMENTO DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza della Facoltà di Medicina veterinaria, costituita con decreto rettorale il 24 luglio 2012, in seguito denominata Facoltà, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 240/2010, articolo 2, comma 2 lettera c), dello Statuto d'Ateneo, articolo 40, del Regolamento generale d'Ateneo, articolo 16, e in conformità ai Regolamenti dei Dipartimenti ad essa raccordati.

Articolo 2 - La Facoltà

1. La Facoltà è la sede di raccordo e di coordinamento della formazione superiore nel campo della Medicina veterinaria e delle Scienze animali; essa opera nell'ottica della massima integrazione tra formazione, ricerca e assistenza veterinaria, finalizzata al raggiungimento e al mantenimento dei più elevati livelli qualitativi.

2. La Facoltà esercita, ai sensi dell'art. 40, punto 1, dello Statuto, funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e formative erogate dai Dipartimenti in essa raggruppati, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni di pertinenza, nell'ottica della tutela della completezza didattica, scientifica e assistenziale dei Dipartimenti in essa raccordati. In particolare, la Facoltà:

- a) propone e promuove, in stretta collaborazione coi Dipartimenti, interventi di innovazione didattica;
- b) collabora, d'intesa con i Dipartimenti, allo sviluppo di iniziative volte a promuovere sinergie per il raggiungimento e il mantenimento dei più elevati standard scientifici;
- c) favorisce tutte le iniziative volte alla migliore promozione in ambito nazionale e internazionale della propria immagine;
- d) provvede a curare i rapporti con le istituzioni sanitarie veterinarie, fatte salve le competenze specifiche degli stessi Dipartimenti e della struttura ospedaliera universitaria;
- e) provvede a monitorare l'applicazione del sistema di certificazione e di accreditamento europeo del corso di laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria;
- f) promuove la tutela della dignità, integrità e benessere degli animali coinvolti nella ricerca, nella didattica, nelle attività cliniche e zootecniche; più in generale promuove una cultura del rispetto degli animali.

3. Sono raccordati alla Facoltà di Medicina veterinaria i sottoelencati Dipartimenti:

- Dipartimento di Medicina veterinaria (DIMEVET)
- Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare (VESPA).

4. La Facoltà coordina i corsi di studio di cui all'Allegato A del presente Regolamento.

Articolo 3 - Organi della Facoltà

1. Sono Organi della Facoltà:

- il Comitato di direzione;
- il Presidente del Comitato di direzione.



Articolo 4 - Compiti e funzioni del Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione è l'organo deliberante della Facoltà (ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f, della Legge n. 240/2010). Esso è presieduto dal Presidente del Comitato di direzione, che lo convoca, di norma, non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. Il Comitato di direzione è, altresì, convocato dal Presidente quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 dei componenti del Comitato stesso.

2. Al Comitato di direzione della Facoltà competono le funzioni di cui al comma 4 e al comma 6 dell'articolo 40 dello Statuto; sono, quindi, compresi i seguenti compiti:

- a. verificare il piano generale annuale dell'offerta formativa dei corsi di studio che fanno capo ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà, comprensivo del piano delle coperture, come predisposto dagli stessi Dipartimenti, potendone chiedere, con motivata delibera, il riesame;
- b. verificare l'efficace e pieno utilizzo da parte dei Dipartimenti delle risorse destinate alla didattica;
- c. proporre ai competenti Organi d'Ateneo, di propria iniziativa o sulla base delle richieste avanzate dai Dipartimenti raccordati e della valutazione delle risorse necessarie e di quelle disponibili, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione dei corsi di studio, dei corsi di master e dei corsi di perfezionamento;
- d. verificare l'andamento dei corsi di studio di pertinenza in rapporto alle risorse utilizzate, tenuto conto dei pareri espressi dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti operanti presso i Dipartimenti referenti principali e presso i Collegi didattici interdipartimentali e delle valutazioni formulate dal Nucleo di Valutazione, promuovendo in collaborazione con i Dipartimenti raccordati iniziative adeguate al fine del miglioramento continuo dell'efficacia e della qualità della didattica e dei servizi formativi;
- e. formulare pareri ai Dipartimenti in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
- f. gestire i servizi comuni di pertinenza;
- g. promuovere, in collaborazione con le competenti strutture d'Ateneo e con i Dipartimenti e i Collegi didattici, le attività di orientamento e di comunicazione verso l'esterno dell'offerta formativa che fa capo ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà;
- h. assolvere agli altri compiti delegati dai Dipartimenti raccordati o dal Consiglio di amministrazione e comunque a tutti quelli non riferibili alla competenza di un singolo Dipartimento, in coerenza con le norme statutarie e regolamentari e secondo le opportune forme di collaborazione con le competenti strutture d'Ateneo, finalizzati alla più efficace promozione e al coordinamento di attività funzionali all'insieme dei corsi di studio che fanno capo alla Facoltà;
- i. coordinare e sovrintendere, ove necessario, allo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato;
- j. formulare pareri non vincolanti sulle materie attinenti ai rapporti con gli organismi regionali e nazionali che regolamentano la formazione di professionisti che operino nei vari ambiti di tutela, cura e promozione della salute e benessere animale in ambito assistenziale, sanitario, zootecnico-ambientale e biotecnologico;
- k. promuovere e verificare l'equilibrato sviluppo delle articolazioni organizzative in cui è strutturata l'attività didattico-formativa che i Dipartimenti e i Collegi didattici svolgono presso il Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale.

3. Il Comitato di direzione come stabilito dal comma 4, primo capoverso, dell'articolo 37 dello Statuto, formula il proprio parere sulle proposte di assegnazione di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato e di trasferimento da altra sede di professori e ricercatori di ruolo formulate dai Dipartimenti raccordati alla Facoltà, motivandolo in relazione al quadro complessivo delle esigenze e dei bisogni e delle relative priorità.



4. Il Comitato di direzione formula il proprio parere sulle proposte di programmazione dell'attività formativa che i Dipartimenti o i Collegi didattici intendono svolgere presso il Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale, motivandolo in relazione al quadro complessivo delle esigenze e dei bisogni e delle relative priorità.

5. Spetta al Comitato di direzione approvare, con la maggioranza assoluta dei componenti, la proposta di Regolamento della Facoltà formulata dal Presidente e le eventuali proposte di modifiche, da sottoporre ai Consigli dei Dipartimenti ricordati ed ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri regolamenti.

Articolo 5 - Composizione del Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione è composto:

- a. dal Presidente del Comitato di direzione;
- b. dai Direttori dei Dipartimenti;
- c. da un numero di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori, nel limite non superiore al 10% dei componenti i Consigli dei Dipartimenti ricordati, di cui una parte eletta dai Consigli dei Dipartimenti tra i componenti delle rispettive Giunte e una parte designata tra i Presidenti dei Collegi didattici e dei Collegi didattici Interdipartimentali ovvero tra i responsabili del Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale;
- d. da una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 15% del numero dei componenti del Comitato di Direzione.

2. La durata in carica del Comitato di direzione coincide con la durata in carica del Presidente ed è, quindi, triennale con l'eccezione della rappresentanza degli studenti che viene rinominata su base biennale.

3. La partecipazione alle sedute del Comitato di direzione è considerata un obbligo accademico. Ai sensi dell'art. 64, comma 6, dello Statuto, decade dal mandato chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive ovvero sia assente ingiustificato a un terzo delle sedute annuali del Comitato; la norma non si applica alla rappresentanza studentesca.

4. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico.

Articolo 6 - Il Presidente del Comitato di direzione

1. Il Presidente è eletto dai membri del Comitato di direzione tra i professori di prima fascia afferenti a uno dei due Dipartimenti ricordati con la Facoltà e che abbiano optato per il regime di tempo pieno. La carica di Presidente è incompatibile con quelle di Direttore di Dipartimento, Prorettore, Presidente o componente del Nucleo di Valutazione, membro del Senato accademico, Consigliere di amministrazione e Presidente di Collegio didattico. Ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 240/2010, l'elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio, prima della data del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.

2. Il Presidente è eletto dal Comitato di Direzione nella sua forma plenaria. L'elezione avviene a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, previo raggiungimento della maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione, mediante ballottaggio tra i due docenti che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza.

3. Le elezioni vengono indette dal Decano del Comitato almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica tra coloro che abbiano presentato per iscritto la propria candidatura almeno 30 giorni prima della data prevista per le elezioni.



4. Il Presidente del Comitato di direzione è nominato con decreto del Rettore, ha mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta.

5. Il Presidente è membro di diritto della Commissione per la Didattica dell'Ateneo, ai sensi del comma 12 dell'art. 26 dello Statuto d'Ateneo.

6. Il Presidente nomina un Segretario e, se ritenuto necessario, un Vicepresidente, scelti tra i membri del Comitato di direzione della Facoltà. Al Vicepresidente possono essere delegate particolari funzioni che non siano inderogabilmente riservate al Presidente, inclusa la rappresentanza istituzionale. La nomina del Segretario e del Vicepresidente vanno comunicate al Comitato di direzione e hanno durata triennale coincidendo con quella del Presidente. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicepresidente, le funzioni di supplenza sono assolte dal professore di prima fascia, compreso tra i membri del Comitato, con la maggiore anzianità nel ruolo.

7. Il Presidente rappresenta la Facoltà, presiede il Comitato di direzione e ne predispone l'ordine del giorno; cura l'esecuzione delle delibere del Comitato di direzione ed esercita il coordinamento e la vigilanza sulle varie attività della Facoltà.

8. Il Presidente può nominare delegati per il coordinamento di determinate e specifiche tematiche o per presiedere Commissioni *ad hoc*.

Art. 8 - Attività amministrativa e di supporto alla didattica

1. Per le esigenze amministrative e di segreteria inerenti alle sue funzioni il Presidente del Comitato di direzione si avvale di personale tecnico-amministrativo afferente all'ufficio Segreteria didattica di Facoltà - SE.FA.

Articolo 9 - Convocazione del Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione della Facoltà si riunisce in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità ovvero qualora ne faccia richiesta 1/3 dei componenti del Comitato stesso.

2. La convocazione deve essere effettuata tramite il servizio di posta elettronica con almeno sette giorni di anticipo alla data di svolgimento; per motivi straordinari e urgenti con almeno tre giorni di anticipo.

3. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. L'eventuale materiale documentario ed esplicativo, relativo agli argomenti all'ordine del giorno, viene messo a disposizione dei componenti il Comitato presso la Presidenza e, qualora possibile, inviato ai componenti tramite posta elettronica.

4. Il Presidente fissa l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli o più componenti del Comitato di direzione.

5. All'inizio della seduta, il Presidente, ottenuto il parere favorevole della maggioranza dell'assemblea, può variare l'ordine degli argomenti.

Articolo 10 - Validità delle sedute del comitato di direzione

1. Per la validità delle sedute del Comitato di Direzione è richiesto che:



- tutti coloro che hanno diritto di intervenire alle sedute siano stati convocati con le modalità di cui al precedente art. 9;
- sia presente almeno la maggioranza dei convocati aventi diritto al voto, detratti gli assenti giustificati che abbiano inviato giustificazione scritta per posta elettronica e detratti altresì i componenti della rappresentanza studentesca che, ai sensi dello Statuto, non vengono computati a questo fine.

2. Ogni membro del Comitato di direzione deve certificare, tramite firma in entrata, la presenza alla seduta. Il Presidente, accertato il raggiungimento del numero legale che deve rimanere valido per tutto il tempo, dichiara aperta la seduta. In assenza del numero legale, la seduta è rinviata ad altra data.

Articolo 11 - Modalità di votazione

1. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere approvate hanno effetto immediato.

2. Ai sensi del Regolamento Generale d'Ateneo, l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Il Presidente oppure 1/3 dei membri presenti può tuttavia proporre che la delibera venga presa per appello nominale. È possibile, altresì, che il Presidente oppure 1/3 dei membri presenti propongano di assumere alcune delibere a scrutinio segreto.

3. In casi di eccezionale urgenza e nell'impossibilità di dotare le normali procedure, il Comitato può essere convocato in seduta telematica. In tal caso la convocazione viene inviata a tutti i membri del Comitato tramite posta elettronica, unitamente al testo delle delibere proposte e alla comunicazione della data entro la quale ogni membro può far pervenire, sempre per via telematica, il proprio voto, rendendolo esplicito a tutti gli aventi diritto. Tale data deve essere compresa tra il secondo e il settimo giorno a partire dalla data di invio della convocazione. Le delibere proposte al Comitato in seduta telematica risultano approvate se si esprime favorevolmente la maggioranza degli aventi diritto di voto.

Articolo 12 - Processo verbale

1. Il processo verbale delle sedute del Comitato è redatto a cura del Segretario. In caso di assenza del Segretario, il compito è assolto da altro membro del Comitato designato dal Presidente. Il Segretario, nello svolgimento del proprio compito può farsi coadiuvare, sentito il Presidente, da personale della Segreteria che, su richiesta, può essere presente alle sedute del Comitato.

2. Ciascun verbale di seduta dovrà indicare:

- a. il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza;
- b. chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario;
- c. i nominativi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza;
- d. i nominativi dei soggetti esterni eventualmente ammessi a partecipare alla seduta ovvero a parte di essa;
- e. l'ordine del giorno;
- f. l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano;
- g. il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui, nel corso della seduta, sia stata fatta esplicita richiesta di verbalizzazione al Segretario e di cui l'interessato deve fare pervenire il testo scritto al Segretario verbalizzante entro i successivi otto giorni;
- h. a richiesta degli interessati, il verbale potrà fare altresì esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.



3. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Presidente e del Segretario, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

4. I verbali delle sedute del Comitato di Direzione sono approvati, di norma, all'apertura della seduta immediatamente successiva. Il verbale è reso disponibile mediante invio per posta elettronica, almeno cinque giorni precedenti alla seduta in cui si provvederà alla sua approvazione allo scopo di consentire ai membri interessati di presentare al Segretario o al Presidente, per iscritto, eventuali osservazioni. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Presidente, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.

5. Gli estratti dei verbali relativi alle delibere approvate, firmati dal Presidente, devono essere inoltrati al più presto al Rettore e agli Uffici dell'Amministrazione per dare corso alle conseguenti procedure.

6. Il Presidente trasmette copia dei verbali, firmati dal Presidente (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario al Rettore, al Direttore Generale e ai Direttori dei Dipartimenti raccordati. I verbali vengono conservati presso la Segreteria di Presidenza. I verbali delle sedute del Comitato di Direzione, ai sensi della normativa in vigore, sono pubblici. I verbali delle sedute del Comitato di Direzione sono consultabili da tutti i componenti il Comitato, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie dei verbali è competente il Presidente, nel rispetto della normativa in vigore.

Articolo 13 - Norme finali

1. Il presente Regolamento, predisposto dal Comitato di direzione della Facoltà in base alle indicazioni dell'art. 40 dello Statuto d'Ateneo, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti, dalla maggioranza dei Consigli dei Dipartimenti raccordati alla Facoltà ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

3. Le eventuali modifiche al presente Regolamento saranno approvate e disposte con le medesime procedure.